

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 353

Adesione in qualità di Partecipanti Fondatori alla Fondazione Carnevale di Putignano (ai sensi dello Statuto modificato con D.C.C. n. 100 del 29/12/2009).

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore al Mediterraneo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, riferiscono quanto segue:

“La legge regionale n. 34/80 avente ad oggetto: Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni, prevede le forme di intervento regionale volte al sostegno e all'incentivazione di iniziative ed attività che perseguano finalità statutarie.

In tale contesto normativo di riferimento s'inscrive l'azione condotta dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività culturali e dello spettacolo, particolarmente orientata negli ultimi anni, attraverso l'Assessorato al Mediterraneo, a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di rilievo sul territorio regionale, in partenariato e in sinergia con gli enti locali e istituzioni pubbliche.

Attraverso la condivisione di obiettivi e di percorsi e la messa in comune di risorse, nel campo delle manifestazioni pubbliche di particolare rilievo, sono stati realizzati, infatti, in Puglia eventi di grande richiamo, con evidenti riscontri in termini di visibilità dell'attività regionale.

Tra le iniziative sostenute dalla Regione, nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, si segnalano le edizioni del Carnevale di Putignano, organizzate dalla Fondazione Carnevale di Putignano.

La Fondazione esiste già dal 1987. Costituita con Delibera del Consiglio comunale di Putignano n. 56 del 14/12/1984, è stata riconosciuta con D.P.G.R. Puglia n. 483 del 13.05.1983. La Fondazione cura la realizzazione ed il potenziamento delle attività collegate alla manifestazione del Carnevale di Putignano che, pur in continuità con la tradizione storica, si è andata arricchendo nel corso degli anni di eventi ed iniziative collaterali che hanno contri-

buito a connotare la manifestazione come evento di richiamo a livello nazionale e internazionale.

Le iniziative e le attività organizzate dalla Fondazione, con il sostegno della Regione e in collaborazione con Comune di Putignano e con altri enti pubblici locali, hanno, inoltre, saputo creare momenti di aggregazione e creare nuovi ambiti di interesse per tutta la popolazione, residente e non, attraverso la valorizzazione delle tradizioni popolari e la promozione culturale del territorio, anche in funzione di un'incremento dell'attrattività turistica dello stesso.

Considerata la rilevanza regionale della manifestazione, la validità e vitalità delle iniziative organizzate dalla Fondazione Carnevale di Putignano, sostenute e promosse nel corso degli anni dalla Regione, il Comune di Putignano, previa modifica dello Statuto comunale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2009, ha richiesto formalmente alla Regione Puglia, con nota prot. n. 2737 del 21/01/2010 inviata alla Presidenza della Regione e all'Assessorato al Mediterraneo, di aderire alla “Fondazione del Carnevale di Putignano” in qualità di Partecipante Fondatore, ai sensi dello Statuto (art.3), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante

Lo Statuto della Fondazione fissa, all'art. 3, co. 5, quale quota minima di partecipazione la dotazione di euro 50.000,00.

La partecipazione della Regione alla Fondazione si ritiene possa fornire ulteriore impulso al potenziamento delle attività della Fondazione e delle manifestazioni collegate al Carnevale di Putignano, attraverso il concorso attivo alla gestione e programmazione sul territorio di iniziative ed attività idonee a valorizzare le tradizioni culturali e a promuovere, nel contempo, l'attrattività della Regione.

Si propone, pertanto, l'adesione della Regione Puglia alla “Fondazione del Carnevale di Putignano”, ai sensi della L.R. n. 34/80, in qualità di Partecipante Fondatore, secondo quanto previsto dallo Statuto allegato al presente atto per costituirne parte integrante, con una partecipazione finanziaria di euro 50.000,00 da destinarsi al Fondo di gestione.

Per l'anno in corso la partecipazione finanziaria della regione Puglia alla Fondazione sarà assicu-

rata, con un importo pari a euro 50.000,00 a valere sul capitolo 813020 (U.P.B. 04.01.01.) del Bilancio 2010, di pertinenza del Servizio Attività Culturali, nell'ambito delle procedure ordinarie di assegnazione delle risorse in favore di iniziative ed attività in materia di attività culturali ai sensi della Legge 6/04 e sulla base del vigente Programma triennale delle Attività Culturali, approvato con DGR. n. 1036/2009;

A seguito della presentazione del piano finanziario relativo alle iniziative svolte, da parte della Fondazione, la Regione potrà valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'eventuale destinazione di ulteriori risorse, a seguito di specifica richiesta da parte della Fondazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore al Mediterraneo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. competente e dal Dirigente del Servizio Attività Culturali;

Per quanto sopra esposto che qui s'intende integralmente richiamato, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto dello Statuto della "Fondazione Carnevale di Putignano", allegato al presente atto per costituirne parte integrante, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2009;
- di aderire, ai sensi della L.R. n. 34/80, alla "Fondazione Carnevale di Putignano", in qualità di Partecipante Fondatore, secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dello Statuto stesso;
- di dare atto che la partecipazione finanziaria della Regione Puglia alla suddetta Fondazione sarà assicurata, per l'anno in corso, con un importo pari a euro 50.000,00 a valere sul capitolo 813020 (U.P.B. 04.01.01.) del Bilancio 2010, di pertinenza del Servizio Attività Culturali, nell'ambito delle procedure ordinarie di assegnazione delle risorse in favore di iniziative ed attività in materia di attività culturali ai sensi della Legge 6/04 e sulla base del vigente Programma triennale delle Attività Culturali, approvato con DGR. n. 1036/2009;
- di dare atto che la Regione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potrà destinare ulteriori risorse alle attività della Fondazione, mediante finanziamento diretto di progetti proposti alla competente struttura regionale ai sensi della L.R. n. 6/04;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato al Comune di Putignano a cura del Servizio Attività Culturali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Statuto Fondazione Carnevale di Putignano

Sommario

Art. 01 Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 02 Fini - Attività

Art. 03 Componenti della Fondazione

Art. 04 Patrimonio

Art. 05 Organi

Art. 06 Assemblea dei Partecipanti Aderenti e Sostenitori

Art. 07 Consiglio d'Amministrazione

Art. 08 Consiglio d'Amministrazione - Poteri e Funzionamento

Art. 09 Presidente - Vice Presidente

Art. 10 Poteri d'urgenza

Art. 11 Direttore Artistico

Art. 12 Collegio dei Revisori

Art. 13 Comitato d'Indirizzo

Art. 14 Proventi

Art. 15 Bilancio Consuntivo

Art. 16 Bilancio Preventivo

Art. 17 Scioglimento

Art. 18 Clausola Arbitrale

Art. 19 Norma Transitoria

Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede

1.1 Il presente Statuto sostituisce il precedente.

1.2 La Fondazione è promossa dal Comune di Putignano.

1.3 La Fondazione Carnevale di Putignano, riconosciuta con D.P.G.R. Puglia n.483 del 13.05.1993, ha ed avrà sempre sede nel Comune di Putignano (Bari), attualmente alla via Conversano n.3/f; eventuali cambi di sede nel territorio del Comune di Putignano non comportano modifiche al presente Statuto. Essa svolge attività in Italia ed all'estero.

1.4 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art.2

Fini – Attività

2.1- La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti fini:

- la realizzazione, il sostegno, il potenziamento e la continuazione delle manifestazioni denominate "Carnevale di Putignano" attraverso la ricerca di mezzi finanziari per il suo svolgimento anche con apposite convenzioni con soggetti terzi;
- la diffusione e lo sviluppo delle manifestazioni del Carnevale di Putignano e della cultura legata alle stesse e alle tradizioni e riti popolari in genere, realizzando in Italia e all'estero manifestazioni ed eventi;
- la formazione del personale artistico e tecnico e l'educazione culturale della collettività;
- la ricerca culturale e scientifica, del patrimonio librario e documentale in genere;
- il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale;
- la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale ivi compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari, del patrimonio dei manufatti tipici del Carnevale di Putignano e/o rivendenti da altre manifestazioni e culture in particolar modo dell'area mediterranea;
- l'esecuzione, direttamente e/o con apposite convenzioni con soggetti terzi, della gestione di eventi e manifestazioni ad essa affidati o da essa promossi;
- la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, produttivo, artistico, tecnico e professionale con particolare riferimento al territorio nel quale opera.

2.2 – Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla Legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie;

2.3 – La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione ad enti e persone giuridiche purché senza fini di lucro.

Art.3

Componenti della Fondazione

3.1 – Fondatore: il Comune di Putignano che conserva tale qualifica per tutta la vita della Fondazione.

3.2 – Partecipanti Fondatori: la Regione Puglia, la Provincia di Bari, l'Università degli Studi di Bari, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Bari, qualora decidano di aderire.

3.3 - Partecipanti Aderenti: soggetti pubblici e/o privati, italiani o stranieri, anche per la durata annuale.

3.4 - Partecipanti Sostenitori: soggetti pubblici e/o privati, italiani o stranieri, anche per la durata annuale, che contribuiscono al raggiungimento dei fini statuari con prestazioni professionali di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali ed immateriali, purché espressamente autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione.

3.5 - I Componenti di cui all'art. 3.1-3.2-3.3, sia pubblici che privati, devono contribuire al patrimonio della Fondazione con una quota non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), equivalente ad un voto. Di anno in anno la quota di partecipazione sarà stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e non potrà essere inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), equivalente ad un voto, se sottoscritta e versata. Il versamento di ulteriori quote multiple di € 50.000,00 (cinquantamila) determina il corrispondente aumento di voti. Esclusivamente all'Università degli Studi di Bari, tra i Partecipanti Fondatori, è

consentito di optare tra contribuire con una quota in danaro o contribuire con prestazioni professionali di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali e/o immateriali purché espressamente autorizzata dal C.d.A.; comunque conserva il proprio diritto di voto.

3.6 –Può aderire alla Fondazione ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, alle seguenti condizioni:

- ne faccia regolare richiesta indirizzata al Presidente, che istruita la pratica la sottopone al C.d.A. per l'eventuale approvazione;

- concorra al patrimonio della Fondazione con un importo minimo di € 50.000,00 (cinquantamila), equivalente ad un voto, per il primo anno di adesione e per i successivi secondo quanto determinato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

3.7 – Perde la qualifica di Partecipante, nonché di componente del C.d.A., il Soggetto Pubblico che non versa nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario di riferimento la quota di partecipazione annuale deliberata dal medesimo C.d.A. ed il Soggetto Privato che non versa contestualmente alla sottoscrizione della adesione la quota di partecipazione annuale deliberata dal medesimo C.d.A.; perde la qualifica di Partecipante anche chi faccia pervenire formale dichiarazione di rinuncia entro il 30 giugno; tale dichiarazione avrà efficacia dall'anno successivo.

Art.4

Patrimonio

4.1 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito:

- a) dall'unità immobiliare sita in via Conversano n.3/f al piano primo interno 04 scala B;
- b) da ogni altro bene, mobile o immobile conferito con espresso vincolo di destinazione.

Il Fondo di Gestione è costituito:

- a) dagli apporti in denaro o in beni materiali e/o immateriali da chiunque conferiti;
- b) dai contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
- c) dall'eventuale eccedenza di gestione;
- d) dalle rendite del Fondo di Dotazione;
- e) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione.

4.2 – La Fondazione può accettare donazioni, eredità e legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati accettati, o comunque acquisiti, e non espressamente vincolati al Fondo di Dotazione dal conferente, possono essere venduti salvo che non vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita. Prima di procedere alla vendita dei beni immobili la Fondazione dovrà acquisire il parere del Socio fondatore; in caso di silenzio protratto oltre trenta giorni, si intenderà acquisito il parere favorevole. In caso di vendita di beni immobili, le persone giuridiche o le persone fisiche, o loro eredi, che apportano alla Fondazione i singoli beni, potranno esercitare il diritto di prelazione sui beni stessi, nei modi stabiliti dalla Legge 122/1982.

4.3 – La denominazione della Fondazione è "Fondazione Carnevale di Putignano" ed il suo logo è la maschera di Farinella, già registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 23 gennaio 2002 al n° BA 2002 C 00002 I, così come da allegato A. Tale locuzione deve essere usata anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

Art.5

Organi

5.1 – Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti e Sostenitori;

- d) il Direttore Artistico;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Comitato d'Indirizzo.

5.2 – Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d), e) ed f), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f) e comunque in tutti i casi previsti d'ineleggibilità ed incompatibilità.

5.3 – Gli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere a), b), d), e) ed f), nella prima seduta successiva alla nomina, verificano che i componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità richiesti dal Decreto Legge 267 e succ. e dallo statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 – I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d), e) ed f), decadono nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo di cui all'art. 7.3;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 – La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6– I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art.6

Assemblea dei Partecipanti Aderenti e Sostenitori

L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti e Sostenitori della Fondazione Carnevale di Putignano è costituita da tutti i Soggetti pubblici e/o privati che aderiscono alla Fondazione, se in numero superiore a due. L'Assemblea è convocata con le modalità previste dall'art. 20 del C.C. ed elegge i due Componenti del C.d.A. con le modalità previste dall'art. 21 del C. C.; in caso di parità di voti sarà eletto il Partecipante con maggiore anzianità di protocollo della richiesta di adesione di cui all'art. 3.6; della elezione dovrà essere redatto contestuale verbale recante le sottoscrizioni di tutti i presenti; detto verbale dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione nelle ventiquattrore successive alla sua redazione.

I Componenti del C.d.A. dovranno relazionare sulla loro attività, a pena di decadenza, a tutti gli altri Partecipanti pubblici e/o privati non presenti nel C.d.A., entro il 30 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli stessi, provvedendo a redigere apposito verbale della riunione che, sottoscritto da tutti i presenti, dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione nelle ventiquattrore successive alla sua redazione.

Art.7

Consiglio di Amministrazione

7.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da due Consiglieri ed il Presidente nominati dal Sindaco della città di Putignano secondo criteri di professionalità ed esperienza nel settore. Le quote voto spettanti al Fondatore Comune di Putignano saranno divise tra i suoi tre rappresentanti assegnando al Presidente quelle restanti non divisibili. Fanno parte del C.d.A. i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Bari, dell'Università di Bari e della Camera di Commercio di Bari qualora le Istituzioni sunn nominate siano divenute partecipanti ed abbiano assunto formale impegno al versamento

della quota associativa come previsto dall'art. 3.5. Le nomine di tutti i Componenti del C.d.A., compreso quella del Presidente sono revocabili dal nominante. Fanno, inoltre, parte del C.d.A. non più di altri due componenti espressi dai Partecipanti Aderenti e Sostenitori, se presenti.

7.2 – Per essere Componenti del C.d.A. è necessario che i candidati posseggano:

a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2;

b) i requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

7.3 – I componenti del C.d.A. durano in carica cinque anni. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio. La loro carica decade:

- per la cessazione del rapporto di partecipazione nel nominante;

- per il mancato versamento della quota nei termini all'art. 3.7 da parte del Partecipante nominante;

- per la perdita della carica del nominante o per la perdita della carica in seno ai rispettivi organi di gestione se trattasi di rappresentanti di altri soggetti pubblici e/o privati.

Ciascun Partecipante può revocare il suo rappresentante nel C.d.A. ove ritenga che l'operato di quest'ultimo sia in contrasto con le proprie direttive.

7.4 – Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

7.5 – Il Consiglio è validamente costituito quando siano stati nominati dal Fondatore i tre Componenti.

7.6 – Le Istituzioni nominano i Componenti del C.d.A. non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato di Componente del Consiglio d'Amministrazione, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla scadenza del mandato, i Componenti non sostituiti decadono ed i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti, ferma restando la responsabilità penale per la condotta omissiva.

7.7 – Al Consigliere di Amministrazione spetta una indennità, in occasione delle riunioni del Consiglio, pari a quella dei Consiglieri Comunali del Comune di Putignano, con i medesimi limiti, oltre il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Art.8

Consiglio di Amministrazione - Poteri e funzionamento

8.1 – Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva i bilanci di esercizio;

b) nomina e revoca il Direttore Artistico;

c) adotta le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del Direttore Artistico, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi delle attività;

e) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

f) elegge il Vice Presidente;

g) stabilisce la quota associativa annuale;

8.2 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte in un anno. Il C.d.A. è convocato dal Presidente in forma scritta con un preavviso di minimo 24 ore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti con diritto di voto. I componenti che partecipino alle riunioni mediante mezzi di informatici si considerano presenti purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

8.3 – Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8.1, lett. b), senza diritto di voto.

8.4 – Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare il Direttore Artistico, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato d'Indirizzo.

8.5 - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza delle quote di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.6 Le delibere concernenti le materie di cui alla lettera c) del comma 1, debbono avere il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) delle quote di voto esprimibili dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche statutarie dovranno essere approvate dal socio fondatore.

8.7 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Direttore Artistico, al Presidente ed Vice Presidente del Comitato d'Indirizzo, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

9.1– Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione degli atti deliberati, predisponde unitamente al Direttore Artistico il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.

9.2 – In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10

Poteri d'urgenza

Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti in bilancio, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto sua responsabilità con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima successiva adunanza, che dovrà avvenire non oltre il termine di sessanta giorni, pena l'inefficacia e la decadenza dell'atto stesso.

Art. 11

Il Direttore Artistico

11.1 – Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il compenso, nel rispetto dei vincoli di bilancio, nella prima riunione successiva al suo insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La carica del Direttore Artistico è triennale e può essere rinnovata, limitatamente alla durata del C.d.A. nominante. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore Artistico, con la medesima maggioranza.

11.2 – Il Direttore Artistico deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione di eventi e manifestazioni, anche private, o nella gestione di enti consimili; ha il potere, dopo aver acquisito il parere positivo ed obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, di nominare collaboratori, assunti a progetto, della cui attività risponde.

11.3 – Il Direttore Artistico rispettando i vincoli di bilancio, le finalità della Fondazione e attraverso le attività connesse o strumentali:

- a) dirige e coordina in autonomia i programmi delle attività approvate;
- b) partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 8.3 e con i limiti ivi previsti;
- c) predisponde il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio unitamente al Presidente, nonché, di concerto con il Comitato d'Indirizzo, i programmi delle attività da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- e) relaziona trimestralmente al C.d.A. sulla situazione finanziaria.

Art. 12

Collegio dei Revisori

12.1 – Presso la Fondazione opera il Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Sindaco del Comune di Putignano; il Presidente dovrà necessariamente essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti, gli altri due componenti dovranno essere iscritti all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

12.2 - Il mandato dei Revisori dura tre anni.

12.3 - I Revisori, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispongono le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

12.4 - Spetta ai Revisori un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e non potrà essere superiore al minimo tariffario, oltre al rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

12.5 - Il Revisore, che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dall'Ufficio.

Art. 13 **Comitato d'Indirizzo**

13.1 - Il Comitato d'Indirizzo ha la valenza di organo propositivo e consultivo della Fondazione ed opera a supporto del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Artistico. I suoi componenti, indicati secondo criteri di professionalità ed esperienza nel settore, sono in numero massimo di 13 (tredici) in rappresentanza delle locali Associazioni degli Industriali (n.01), degli Artigiani (n.01), delle associazioni degli Agricoltori (n.01) e dei Commercianti (n.01), delle Associazioni Culturali (n.02), Sportive (n.01) e di Volontariato (n.01) operanti sul territorio comunale, dei costruttori di carri allegorici partecipanti negli ultimi tre anni al Carnevale di Putignano (n.01). Vengono nominati dal Sindaco della città di Putignano scelti in una terna di nominativi proposti su indicazione delle rispettive Associazioni. Tale terna dovrà essere fornita, a pena di decadenza dalla facoltà di nomina, nel termine di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta da parte del Fondatore.

Sono componenti di diritto del comitato d'indirizzo un Funzionario dell'Assessorato alla Cultura e Turismo, il Direttore della Biblioteca Comunale "Filippo De Miccolis Angelini", il Direttore del Museo Romanazzi-Carducci di Putignano e un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche presenti sul territorio Comunale indicato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. I membri del Comitato d'Indirizzo eleggono, a maggioranza semplice, il Presidente del Comitato d'Indirizzo ed il Vice Presidente che partecipano ai lavori del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto, percependo un gettone di presenza pari alla metà di quello percepito dai Consiglieri dello stesso Consiglio d'Amministrazione.

13.2 - Il loro mandato dura cinque anni ed è regolato come da art. 7.3-4 per i Consiglieri di Amministrazione.

13.3 - Il Comitato d'Indirizzo, in particolare, supporta il Direttore Artistico nella definizione del programma annuale delle manifestazioni e delle attività della Fondazione.

13.4 - Ai componenti del Comitato d'Indirizzo non spetta alcun compenso, potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento di funzione riveniente da incarichi a loro affidati.

13.5 - Ai componenti del Comitato d'Indirizzo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Artistico potranno essere affidate deleghe temporanee su attività puntuali rientranti nel programma annuale della Fondazione.

13.6- Il Comitato di Indirizzo si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti minimo tre volte l'anno ed ogni qual volta venga ritenuto necessario dal Presidente della Fondazione e/o dal Direttore Artistico. Il componente del Comitato d'Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive dello stesso decade dal suo incarico.

13.7- Tutte le attività necessarie alla costituzione del Comitato d'Indirizzo saranno svolte dal C.d.A. della Fondazione con il supporto del Comune di Putignano. Dall'atto dell'insediamento lo stesso si strutturerà e svolgerà le sue funzioni in autonomia ma in sinergia con il C.d.A. della Fondazione.

Art. 14 **Proventi**

Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:

a) le rendite derivanti dal suo patrimonio;

- b) i contributi dello Stato e di Organismi internazionali;
- c) i conferimenti dei Partecipanti;
- d) i contributi e i finanziamenti che le perverranno da altri Enti pubblici e privati;
- e) i contributi di privati cittadini;
- f) incassi, introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, vendite o noleggi di materiali, diritti di edizione e quanto altro derivi dalle attività della Fondazione.

Art. 15

Bilancio Consuntivo

- 15.1** - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 15.2** - Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente unitamente al Direttore Artistico ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e dal prospetto delle attività svolte e comparate con quelle previste dal bilancio di previsione.
- 15.3** - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.
- 15.4** - Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
- 15.5** - Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
- 15.6** - Il bilancio deve essere approvato entro il trenta aprile di ogni anno. Il bilancio viene inviato entro il 15 maggio di ogni anno al Fondatore ed ai Partecipanti pubblici e privati perché esprimano il parere. Qualora gli stessi non emettano il parere nei trenta giorni successivi, il parere si considererà emesso in senso favorevole. Ove il bilancio non ottenga per due volte consecutive il parere favorevole del Comune di Putignano, si applica la sanzione di immediata decadenza del Direttore Artistico dal suo incarico.
- 15.7** - L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata ad immobilizzazioni e/o a spese di investimento.
- 15.8** - Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
- 15.9** - La Fondazione può istituire nuovi rapporti di dipendenza lavorativa solo a tempo determinato.

Art. 16

Bilancio Preventivo

- 16.1** - Il Presidente del C.d.A. ed il Direttore Artistico predispongono, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, corredato da adeguato e dettagliato programma delle attività in progetto e da dichiarazioni di impegno dei soci privati a versare la quota di partecipazione per l'anno successivo. Unitamente a detto bilancio dovranno predisporre bilancio e programma di massima relativo all'ulteriore esercizio successivo. Il bilancio preventivo ed il programma relativo all'esercizio seguente, nonché quelli relativi all'ulteriore esercizio successivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei successivi 15 giorni ed inviati al Fondatore ed ai Partecipanti pubblici e privati, i quali, entro e non oltre il 30 settembre dello stesso anno, potranno far pervenire le loro osservazioni. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà in via definitiva per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 15 ottobre dello stesso anno.
- 16.2** - Il Bilancio preventivo deve prevedere la destinazione del 15% delle entrate ad immobilizzazioni e/o spese di investimento.
- 16.3** - Qualora il Fondatore ed i Partecipanti, pubblici e privati non lo abbiano espresso entro il 30 settembre, il parere si considererà emesso in senso favorevole su entrambi i bilanci, con obbligo di inserire le quote associative indicate per ciascuno nei relativi bilanci di previsione annuale e pluriennale.

Art. 17

Scioglimento ed estinzione

17.1 - Il funzionamento della Fondazione, gli obblighi e i doveri dei singoli Componenti sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dai principi generali che regolano l'attività degli organi collegiali, nonché dalla legislazione regionale in materia.

17.2 - La Fondazione deve essere sciolta dal Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione di delibera del Consiglio Comunale del Fondatore Comune di Putignano e deve procedere alla nomina del liquidatore unico.

17.3 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà trasferito integralmente al Comune di Putignano perché venga destinato a sostegno di manifestazioni ed attività culturali ed artistiche attinenti il Carnevale di Putignano.

Art. 18

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Putignano.

Art. 19

Norma Transitoria

19.1 - Per la prima applicazione del presente Statuto, il termine di cui all'art. 15.1 viene riferito al periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010.

19.2 - L'obbligo di destinazione della percentuale del 15% delle entrate ad immobilizzazioni e/o spese di investimento viene sospeso per i primi due anni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto.

19.3 - All'entrata in vigore del presente Statuto decadono automaticamente i componenti in carica del C.d.A. e del Collegio dei Revisori.

19.4 - Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, il presente Statuto dovrà essere sottoposto a verifica con le modalità di cui all'art. 8.6.